

Risposta n. 269/2025

OGGETTO: imposta di bollo – contratti marittimi su navi mercantili e annotazione sul repertorio degli atti

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il XXX (di seguito anche "*Istante*") rappresenta che il decreto legislativo 18 settembre 2024, n.139 all'articolo 2, comma 2, stabilisce che *«per i contratti di arruolamento esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione»*.

Rappresenta altresì che la normativa richiamata dalla recente disciplina di cui al predetto articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 139 del 2024, fa espresso rinvio ai contratti di arruolamento relativi al personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima.

L'Istante rileva, inoltre, che il «d.l. 457/97, convertito con l. 30/1998, recante 'Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione' [...] all'articolo 9 quater, comma 2, ha esteso le agevolazioni in materia di bollo e di registro anche ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili».

L'Istante, tenendo conto di quanto sopra, ritiene «acclarato il fatto che per i contratti di arruolamento su navi mercantili e da pesca, così come per quelle da diporto adibite ad uso commerciale, è applicabile il regime di esenzione dall'imposta di bollo e di registro».

Chiede, dunque, di conoscere l'avviso della scrivente «in merito all'estensione del regime derogatorio - e dunque l'esonero dalla registrazione di cui all'articolo 2, comma 2 del d. lgs 139/2024 - anche ai contratti di arruolamento dei marittimi imbarcati sul naviglio mercantile» e, inoltre, intende «conoscere se i contratti di arruolamento non più soggetti all'obbligo della registrazione debbano comunque essere annotati sul repertorio degli atti, riportando eventualmente la seguente dicitura: 'Atto esonerato dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 2, comma 2 del D.lgs. 139/2024'».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene «acclarato il fatto che per i contratti di arruolamento su navi mercantili e da pesca così come per quelle da diporto adibite ad uso commerciale, è applicabile il regime di esenzione dall'imposta di bollo e di registro », tuttavia, per detti contratti non fornisce alcuna soluzione interpretativa relativamente all'esonero dalla formalità di registrazione e dall'annotazione sul repertorio degli atti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il contratto di arruolamento è il contratto sottoscritto dall'armatore con il personale marittimo.

L'articolo 328 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) prevede che *«il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico ricevuto, nella Repubblica, dall'autorità marittima, e, all'estero, dall'autorità consolare»*.

Trattandosi di contratti redatti in forma di atto pubblico, in base all'articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sussiste, in via generale, l'obbligo di registrazione in termine fisso.

L'imposta viene applicata in misura fissa, come anche chiarito con la risoluzione 22 ottobre 1992, n. 653712 in cui è stato affermato che *«per i contratti di arruolamento della gente di mare è richiesto ad substantiam l'atto pubblico (o, se è stipulato all'estero, in una sede non consolare, la scrittura privata), mentre è consentita anche la forma verbale per le navi minori di stazza inferiore alle cinque tonnellate (artt. 328-330 del codice della navigazione), per cui non può che discenderne che gli stessi contratti, qualora redatti in forma pubblica, rientrando nella previsione normativa di cui all'art. 10 della tabella già citato, sono soggetti a registrazioni in termine fisso con l'applicazione dell'imposta in misura fissa»*.

Trattandosi di atti pubblici da registrare obbligatoriamente in termine fisso, per i contratti di arruolamento di personale marittimo opera, in via generale, in capo al pubblico ufficiale che li riceve, l'obbligo di iscrizione nel proprio repertorio, ai sensi dell'articolo 67 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Il decreto legislativo 19 settembre 2024, n. 139, recante *«Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA»* ha stabilito all'articolo 2, comma 2 che *«Per i contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione»*.

Nella relazione illustrativa al medesimo decreto legislativo della Camera dei deputati del 27 giugno 2024, si evidenzia che *«Il comma 2 del presente art. 2, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, prevede che per i contratti di arruolamento del personale marittimo imbarcato sulle navi, esenti dalle imposte di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564, non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione ancorché redatti per atto pubblico»*.

Al fine di individuare l'ambito applicativo delle predetta disposizione e, quindi, i contratti di arruolamento per i quali non vi è l'obbligo di eseguire detta formalità della registrazione, è necessario esaminare l'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, sopra richiamato, il quale dispone che *«A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica»*.

Il comma 1 dell'articolo 2-undecies richiama esclusivamente *«i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima,*

e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639».

A tale riguardo, l'articolo 8 del sopra menzionato regolamento individua le navi per la pesca professionale, distinguendole in varie categorie.

Con riferimento ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili, il decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante *«Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione»* all'articolo 9-quater, comma 2, ha stabilito che *«A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656».*

Ne consegue che il predetto articolo 9-quater, comma 2 del d.l. 457 del 1997 ha esteso l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro anche ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili *«ancorchè, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica»* (cfr. risoluzione 12 agosto 2009, n. 219/E, avente ad oggetto chiarimenti in merito all'applicazione dei tributi speciali).

Posto il quadro giuridico sopra rappresentato, l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024 dispone che non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione per i contratti espressamente contemplati nel più volte richiamato articolo 2-undecies, comma 2, vale a dire *«ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, 1639».*

Ciò posto, si ritiene che la richiamata disposizione di cui all'articolo 2, comma 2 del d.lgs. n. 139 del 2024, sia applicabile anche ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili, in quanto anche tali contratti, per effetto del rinvio contenuto nell'articolo 9 *quater*, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, sono esenti dall'imposta di bollo e registro in base alle disposizioni di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, del richiamato decreto legge n. 564 del 1994.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024, secondo cui «*non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione*», sia applicabile sia ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e sia ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili.

Con riferimento al quesito riguardante l'annotazione «*sul repertorio degli atti*», si osserva che l'articolo 67 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in materia di «*Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali*» prevede che «*I soggetti indicati nell'art. 10, lettera b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso*».

Dato il tenore letterale della disposizione e in linea con la prassi dell'amministrazione finanziaria (*cfr.* risoluzioni ministeriali n. 302038 del 29 gennaio 1975, n. 250455 del 23 maggio 1979, n. 251372 del 3 agosto 1985, risposta ad interpello n. 558 del 17 novembre 2022), ne discende che gli atti per i quali non vi sia l'obbligo di «*registrazione in termine fisso*» sono altresì esonerati dall'iscrizione in repertorio.

Nella fattispecie sottoposta all'attenzione della scrivente, non essendovi *«obbligo di chiedere la registrazione»* per i richiamati contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi da pesca e su navi mercantili, per effetto della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2 del d.lgs. n.139 del 2024, si ritiene che non debba essere neppure essere espletata la formalità di annotazione degli stessi sul repertorio degli atti di cui al richiamato articolo 67 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)